


34087/06 RG

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 23.9.2002 al Tribunale di Isernia Mario Di Franco conveniva in giudizio l'Inps e chiedeva che gli fosse riconosciuto il diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984.

Nella resistenza dell'Inps, il Tribunale, disposta una CTU, con sentenza del 24.6.2004 riconosceva al ricorrente l'assegno mensile di invalidità civile di cui alla legge n. 118 del 1971 a decorrere dal 1° gennaio 2003 e condannava il Ministero del Tesoro al pagamento della prestazione.

Avverso detta sentenza proponeva appello il Di Franco osservando che la sua domanda era diretta ad ottenere l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984 e che aveva citato in giudizio il solo Inps, tenuto alla prestazione.

La Corte di Appello di Campobasso, con sentenza depositata il 23 giugno 2006, in riforma della decisione di primo grado, accertava il diritto dell'appellante all'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 1° gennaio 2003, lasciando ferma la data a partire dalla quale il CTU in primo grado aveva accertato il perfezionamento del requisito sanitario. Condannava di conseguenza l'Inps al pagamento della relative prestazione, oltre accessori, dichiarando improcedibile l'appello incidentale dell'Istituto. 

Per la cassazione di tale sentenza l'Inps ha proposto ricorso con un motivo. L'intimato ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso l'Inps ha denunciato violazione degli artt. 112, 436 e 442 c.p.c. e dell'art. 18 del DPR n. 488 del 1968 ed ha rilevato che l'appellante Di Franco aveva chiesto la condanna dell'Istituto alla corresponsione della prestazione dal 1° gennaio 2003, data di insorgenza dello stato invalidante; osserva che a norma dell'art. 18 DPR 488/1968 il diritto alla prestazione inizia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della accertata insorgenza dello stato invalidante, e quindi nella specie dal 1° febbraio 2003.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 12270/2004, hanno affermato che l'art. 18 del DPR n. 488 del 1968 si riferisce al procedimento amministrativo, nel quale non è operante il principio della "perpetuatio actionis", non già al procedimento giudiziario, in cui opera il suddetto principio, per cui la durata del processo non deve danneggiare chi ha ragione. Di conseguenza ove il requisito sanitario non sussista al momento della domanda amministrativa, ma sopravvenga nel corso del giudizio, i benefici decorrono dalla data di insorgenza dello stato invalidante.

La successiva giurisprudenza della Corte (vedi Cass. n. 14516/2007, n. 24883/2006), modificando il precedente orientamento, richiamato dall'Istituto previdenziale, ha ritenuto tale principio applicabile, oltre che in materia di benefici assistenziali, anche ai procedimenti giudiziari per il conseguimento di prestazioni previdenziali.

Il ricorso, pertanto, deve essere respinto con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento in favore del resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, da distrarre in favore dell'avv. Giuseppe Sante Assennato che si è dichiarato antistatario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Inps al pagamento delle spese di questo giudizio, che liquida in € 10,00... per esborsi ed in € millecinquecento per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Sante Assennato.

Così deciso in Roma il 21 aprile 2010

Il cons. estensore

Giuseppe Sante Assennato

Il Presidente

Enrichetta Lenti

IL CANCELLIERE

Lucrezia Scellato

Depositato in Cancelleria



oggi, 10 MAG 2010

IL CANCELLIERE

Lucrezia Scellato

CORTE DI CASSAZIONE IN ROMA
 TRIBUNALE DI CASSAZIONE
 DIREZIONE DEI SERVIZI GENERALI
 DELLA CANCELLERIA N. 133